

TAX ALERT

10/2023



Milano, 29 marzo 2023

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese - Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 26 del 28 marzo 2023

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 28 marzo 2023 un Decreto Legge (di seguito, Decreto) che introduce misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Come specificato nel Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 26 del 28 marzo 2023, il Decreto prevede le seguenti novità.

Agevolazioni in materia energetica

Fino al 30 giugno 2023, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese (*energivore e non energivore, gasivore e non gasivore*) per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Tali crediti di imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del **31 dicembre 2023**; inoltre, sono **cedibili** dalle imprese beneficiarie solo per intero in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).



NOTA BENE - Imprese energivore e gasivore

Alle imprese a **forte consumo di energia elettrica**, il contributo è riconosciuto come credito di imposta in percentuale delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023, anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata.

Alle imprese a **forte consumo di gas naturale** il contributo è riconosciuto sotto forma di credito di imposta in percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Si segnala, inoltre, la riduzione dell'IVA al **5%** e degli oneri generali nel settore del **gas** per il secondo trimestre 2023.

Adempimenti fiscali

Il Decreto interviene sulle forme di definizione agevolata introdotte dalla *Legge di Bilancio 2023* (per un commento si rimanda alla Circolare Clienti n. 1/2023), prevedendo:

- la proroga dei termini previsti per la definizione in acquiescenza (si interviene, dunque, sulla disciplina dell'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento). Possono essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio;
- l'estensione della conciliazione agevolata introdotta dalla *Legge di Bilancio 2023* alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado¹;
- la proroga al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, del termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
- la modifica dei termini per l'accesso al c.d. "*ravvedimento speciale*": è previsto che la regolarizzazione debba essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro il 30 settembre 2023.

¹ La definizione agevolata prevista dalla *Legge di Bilancio 2023* relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023 si applica anche all'accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze di tali processi verbali.



Il Decreto modifica anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

ATTENZIONE

È introdotta una interpretazione autentica delle norme della *Legge di Bilancio 2023* sulla regolarizzazione (i.e. *ravvedimento speciale*) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti.

Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

Reati tributari

Il Decreto prevede cause speciali di **non punibilità** per alcuni reati tributari (segnatamente, omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 Euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 Euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 Euro) quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità ivi previste.

IL PRESENTE TAX ALERT RAPPRESENTA UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO AD INVIARE UN'EMAIL A: UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM